



CITTÀ DI FINALE EMILIA

Provincia di Modena

Area Urbanistica ed Edilizia Privata

Email: urbanistica@comune.finale-emilia.mo.it

1

VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE E P.R.G.

artt. 12-13 della L.R. 16/2013 e ss.mm.ii.

art. 15 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.

art. 4 comma 4 lett. a) della L.U.R. 24/2017 e ss.mm.ii.

Mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie esistenti realizzate in applicazione della Misura 126 – Rispristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 2012 di cui al PSR 2007-2013

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

Finale Emilia, 15/10/2019



VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE E PRG

ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.

art. 4 comma 4 lett. a) della L.U.R. 24/2017 e ss.mm.ii.

Mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie esistenti realizzate in applicazione della Misura 126 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 2012 di cui al PSR 2007-2013

2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA VARIANTE STRUTTURE PROVVISORIE

PREMESSA

GLI AIUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA MISURA 126

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012, la regione Emilia Romagna, dando attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, **con deliberazione di Giunta n. 1448/2012**, e successive n. 66 del 21 gennaio 2013 e n. 493 del 22 aprile 2013, ha approvato, rispettivamente, i tre Programmi Operativi con valenza di avviso pubblico della Misura 126 *“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione”* in ordine agli interventi diretti al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato per effetto del sisma del maggio 2012.

Con i citati Programmi Operativi sono stati definiti i criteri e le procedure di attuazione della Misura e le modalità per la presentazione delle domande di aiuto in relazione ai danni subiti per effetto del sisma.

I beneficiari degli aiuti sono le Imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. e le Imprese operanti nel settore della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti, per le quali al momento della domanda risultavano verificate determinate condizioni.

L'entità degli aiuti è stata determinata in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile determinata sulla base del danno accertato, relativo alle tipologie di investimento, fissata nella percentuale dell'80%. Ciascuna impresa poteva presentare un'unica domanda, per la quale è stato fissato un limite minimo di spesa ammissibile pari a 10.000 Euro, mentre la spesa massima ammissibile è pari a 5.000.000 Euro.

Tra le spese ammissibili al punto 7.1 della DGR 1448/2012 era previsto, oltre all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, o ripristino degli stessi, anche **l'acquisto di ricoveri temporanei** (es. “hangar”).

Le domande di aiuto dovevano essere presentate all'Amministrazione provinciale con determinate modalità e specifica documentazione, tra cui:

- dichiarazione del progettista che l'intervento è soggetto a SCIA o a semplice comunicazione all'Amministrazione comunale competente;
- o dichiarazione del beneficiario che il permesso di costruire (o altre eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento) è stato ottenuto, con indicazione dell'Amministrazione che lo ha rilasciato e del relativo protocollo; nel caso in cui non risultasse ancora posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, la dichiarazione doveva indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune e doveva essere cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad



avvenuto rilascio dell'autorizzazione, i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria.

I beni acquistati oggetto di contributo sono soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale, ai sensi dell'art. 19 della LR. 15/1997 e ss.mm.ii. (punto 12 della DGR 1448)

ISTANZE PERVENUTE AL COMUNE DI FINALE EMILIA PER STRUTTURE TEMPORANEE

A seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1448/2012, al Comune di Finale Emilia, dopo il sisma 2012, sono pervenute numerose istanze di comunicazione per installazione di strutture temporanee, nelle more del ripristino dell'immobile danneggiato, così come prescritto nella DGR suddetta.

Il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata ha raccolto tutte le richieste di cui sopra e le ha registrate come Autorizzazioni Provvisorie catalogandole in un elenco (contenuto nella deliberazione di Giunta Comunale n° 242 del 28/12/2018) e mappandole al fine di monitorare la reale collocazione dell'hangar provvisorio e metterlo in relazione con l'edificio danneggiato dal sisma 2012, nonché con l'istanza dei richiedenti di contributo regionale. In questo modo, risulta inoltre monitorata anche la permanenza degli hangar sul territorio o la loro eventuale rimozione nei termini previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017.

TERMINI PER LA RIMOZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE

Con deliberazione di Giunta Regionale n. **1211 del 02/08/2017** ad oggetto "PSR 2007-2013 - MISURA 126 "RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ" - TEMPISTICA PER LA RIMOZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE, MODALITÀ DI CONTROLLO E CONSEGUENZE SANZIONATORIE", dando atto delle ordinanze commissariali 29, 51, 57, 86/2012 e s.m.i. e relative tempistiche per l'ultimazione dei lavori nonché delle tempistiche per la liquidazione degli Aiuti di Stato, la regione Emilia Romagna ha ritenuto di ridefinire i termini di rimozione delle strutture temporanee, nonché le relative modalità di controllo e le conseguenze sanzionatorie.

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. **2202 del 17/12/2018** ad oggetto "PSR 2007-2013 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1211/2017 RECANTE "MISURA 126 "RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ" - TEMPISTICA PER LA RIMOZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE, MODALITÀ DI CONTROLLO E CONSEGUENZE SANZIONATORIE." - **MODIFICA TEMPISTICHE**" restando quant'altro stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017, sono stati differiti i termini precedentemente stabiliti per la rimozione delle strutture temporanee, come segue:

Proroga dei termini per la rimozione delle strutture temporanee finanziate sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie come da DGR 2202/2018

- La **comunicazione di fine lavori** degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all'Ente competente:
 - **entro e non oltre il 31 luglio 2019** per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017
 - **entro e non oltre il 31 gennaio 2020**, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo dal 1° gennaio 2018, nonché per coloro che non sono titolari di concessione di contributo ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012;
- **la rimozione dei ricoveri** temporanei dovrà avvenire:
 - **entro e non oltre il 31 marzo 2020**, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
 - **entro e non oltre il 30 settembre 2020**, per le imprese e le persone fisiche per le quali sia stato concesso dal 1° gennaio 2018, nonché per coloro che non sono titolari di concessione di contributo ai sensi dell'Ordinanza 57/2012;



In relazione alle **modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie** resta pertanto confermato quanto stabilito dalla **deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017**, ovvero:

“Dopo tale data i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca provvederanno ad effettuare i necessari controlli su tutte le aziende beneficiarie di contributi per ricoveri temporanei, a valere sulla predetta Misura 126.

*La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, **senza alcun assenso dell’Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva**, comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull’acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 15/1997.*

*Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, **in presenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale** competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, **dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo**, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA.*

Qualora la rimozione del ricovero temporaneo debba intervenire prima che siano trascorsi i 5 anni vincolativi previsti dal regolamento comunitario, il ricovero smontato dovrà essere conservato in azienda fino alla completa decorrenza del vincolo stesso.”

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017 si introduce pertanto la possibilità, **previo assenso dell’Amministrazione comunale competente, di mantenere in via definitiva le strutture temporanee installate post sisma con applicazione di riduzione del 50% del contributo erogato.**

Successivamente alla deliberazione di cui sopra, al Comune sono pervenute, da parte delle imprese agricole nonché dalle associazioni di categoria presenti sul territorio finalese, diverse manifestazioni d’interesse per il mantenimento in via definitiva delle strutture temporanee già esistenti.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 242 DEL 28/12/2018 AD OGGETTO “TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013 - ATTO DI INDIRIZZO.”.

Con la delibera di Giunta Comunale n. 242 del 28/12/2018 ad oggetto “TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE FINANZIATE SULLA MISURA 126 DEL PSR 2007/2013 - ATTO DI INDIRIZZO.”, L’Amministrazione Comunale ha **espresso la volontà di accogliere favorevolmente le richieste** delle aziende agricole intenzionate a **trasformare in modo permanente le strutture temporanee** già installata sul territorio, alle seguenti condizioni:

- a) sia presentato dagli interessati al mantenimento delle strutture finanziate con la misura 126, idoneo titolo abilitativo corredato da atto unilaterale d’obbligo/convenzione ai sensi dell’art. 16.E NTA vigente PRG;
- b) sia dimostrata, al momento della presentazione del titolo abilitativo di cui sopra, la necessità del mantenimento della struttura per l’attività agricola aziendale anche a seguito dell’agibilità dell’edificio lesionato dal sisma (con aggiornamento layout), recuperato/ricostruito con contributi regionali ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn. 29, 51, 86, 57/2012 e s.m.i., a cui era legata la struttura temporanea;
- c) non sia variata la destinazione d’uso agricola dell’edificio recuperato/ricostruito con contributi regionali ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn. 29,51,86,57/2012 e s.m.i., almeno fino all’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale ai sensi della LR 24/2017.



VERIFICA COERENZA DEL QUADRO NORMATIVO

La possibilità per i comuni di consentire il superamento delle condizioni di straordinarietà tramite richiesta di mantenimento della struttura originariamente temporanea in modo permanente, introdotto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1211 del 02/08/2017, pone innanzitutto la verifica del rispetto delle vigenti norme di attuazione del PRG così come modificato dal Piano della Ricostruzione post sisma, la definizione di un iter procedurale specifico per la “conformazione” del titolo abilitativo, nonché alcune considerazioni di carattere generale.

Aspetti urbanistici

La maggior parte delle strutture temporanee, installate post sisma, sono ubicate in territorio rurale, pertanto attualmente, oltre alle norme della zona omogenea specifica, l'intervento dovrà essere conforme alle norme generali di tutela degli elementi paesaggistici (**art. 21 delle NTA – Vol. 5**) nonché delle “disposizioni specifiche per la tutela del verde e per la ricostruzione del paesaggio in territorio rurale” di cui **all'art. 12** della Disciplina Particolareggiata del Piano della Ricostruzione (**NTA D.P. P.D.R. -TAV. P5**) approvato nel marzo del 2015.

Come potrà evincersi dalla suddetta normativa, sotto riportata, **difficilmente** le strutture temporanee (per lo più hangar/prefabbricati) **risultano ora coerenti con la vigente pianificazione** in quanto il Piano della Ricostruzione ha ridotto ed in molti casi eliminato vincoli di modalità di intervento, consentendo spesso la demolizione e ricostruzione anche delocalizzata degli edifici danneggiati dal sisma, ma per contro si è prestato particolare attenzione alla tutela del paesaggio rurale, richiedendo agli interventi di ricostruzione degli edifici attenzione ai materiali utilizzati ed al corretto inserimento nel contesto paesaggistico.

NTA. PRG – Vol. 5: stralcio ART. 21 - TUTELA DEGLI ELEMENTI PAESAGGISTICI E STORICO - TESTIMONIALI

...

3') **L'attività edilizia nel territorio comunale dovrà essere volta al rispetto delle tradizioni costruttive locali e ricercare il più corretto inserimento nel paesaggio; a tal fine, fatte salve le prescrizioni eventualmente più restrittive dettate negli articoli che regolamentano le singole zone omogenee del P.R.G., andranno sempre rispettate nella realizzazione dei progetti di intervento urbanistico-edilizio di nuovo impianto e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente le seguenti prescrizioni:**

...

b) **Le parti edilizie in ampliamento e le nuove costruzioni dovranno sempre essere realizzate con materiali e caratteristiche architettoniche congruenti con le tradizioni edilizie locali** evitando le coperture piane, i volumi aggettanti, **l'uso di materiali plastici o di rivestimenti sintetici** nelle facciate ed evitando altresì, per gli edifici residenziali, manti di copertura diversi dalle tegole e dai coppi.

c) **In tutti gli interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione in territorio agricolo dovranno essere messe a dimora alberature d'alto fusto di specie autoctona e dovranno essere adottate opportune schermature verdi per i contenitori edilizi a più elevato impatto ambientale con particolare riferimento agli edifici di stabulazione, ai servizi agricoli e ai locali di ricovero attrezzi agricoli realizzati con tecnologie prefabbricate, fermo restando comunque l'obbligo della copertura a falda inclinata preferibilmente in tegole laterizie, coppi o materiali equivalenti** anche per tali costruzioni ed il rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel Piano Regolatore del Verde eventualmente vigente per quanto riguarda l'impianto del verde.

d) **Tutti gli interventi di progetto relativi a fabbricati esistenti o di nuova previsione in territorio agricolo dovranno qualificare lo stato dei luoghi e le forme del paesaggio agrario; a tali fini sono vietati i forti movimenti di terra, la costruzione di muri di contenimento eccedenti le strette necessità, ed anche nella eventuale recinzione delle aree cortilive dovranno essere utilizzati recinti di tipo leggero, preferibilmente a staccionata in legno, o siepi di essenze autoctone eventualmente integrate da rete metallica poste in modo da salvaguardare e, ove del caso ripristinare, il sistema delle carraie e dei percorsi vicinali e/o poderali di uso pubblico evidenziati sulla mappa catastale di primo impianto che dovrà sempre essere allegata ai progetti di intervento relativi agli immobili posti al di fuori dei perimetri di territorio urbanizzato.**



...

NTA D.P. PdR TAV. P5- stralcio ART. 12 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA TUTELA DEL VERDE E PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO IN TERRITORIO RURALE

1. *In tutte le aree disciplinate dal PdR vanno osservate le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nelle Norme di PRG vigente agli Artt. 20; 21; relativi alla tutela degli impianti del verde e delle alberature; degli elementi paesaggistici e storico – testimoniali; dei terreni interessati dalle bonifiche storiche di pianura; della viabilità storica; dei dossi di pianura; allo scopo di orientare la ricostruzione post – sisma alla riqualificazione del paesaggio rurale ed al miglioramento della qualità del territorio.*
2. *In particolare negli interventi di recupero e ricostruzione nel territorio rurale, dovranno essere osservati i criteri di corretto inserimento paesaggistico – ambientale e progettuali di seguito specificati.*

A - CORRETTO INSERIMENTO PAESAGGISTICO:

Localizzazione

- *Localizzare i nuovi manufatti agricoli, seguendo il più possibile la geometria dei segni e degli allineamenti esistenti (strade poderali, edifici esistenti, canali);*
- *Privilegiare la localizzazione dei manufatti agricoli di maggior impatto in posizione defilata rispetto alle principali visuali, evitando il posizionamento su linee di paleodosso;*
- *Assicurare lungo le strade principali corrette scelte localizzative dei manufatti concentrandoli ed alternandoli al vuoto dei coltivi e alla presenza di manufatti isolati di origine storica;*
- *Garantire anche lungo le strade interpoderali secondarie il susseguirsi dei pieni e dei vuoti evitando la formazione di cortine edificate;*
- *Salvaguardare la percezione degli sfondi visivi che si connotano come elementi di interruzione dell'omogeneità della trama agricola.*

Assetto compositivo d'insieme

- Evitare la sovrapposizione dei nuovi volumi allo skyline di componenti paesistiche significative, in particolare lasciando emergere il riferimento visivo costituito dai manufatti e dai complessi di valore storico, dagli argini e dalle macchie verdi o filari di vegetazione ripariale;*
- Rispettare la logica insediativa esistente e non pregiudicare, ove possibile, l'assetto funzionale degli spazi accessori (cortile, aia) della corte agricola attraverso la loro occupazione con nuove edificazioni;*
- Porre particolare attenzione all'organizzazione degli spazi e dei percorsi di connessione con le aree agricole e con i fondi circostanti.*

B - LEGGIBILITA' DEGLI SPAZI ESTERNI

Area cortiliva

-....

Vegetazione

-...

C - RICONOSCIBILITA' DEI CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI

- Salvaguardia della riconoscibilità dei caratteri distintivi degli insediamenti rurali e dei fabbricati, dal punto di vista organizzativo, morfologico, tipologico e di uso.*
- Negli interventi di recupero di dovrà perseguire il mantenimento della conformazione planivolumetrica degli edifici di interesse storico-ambientale, degli accessi principali, della partitura generale delle aperture e, laddove possibile, dell'impianto strutturale, dei collegamenti verticali, dello schema distributivo.*
- E' opportuno che i nuovi edifici non presentino caratteristiche planivolumetriche e morfologiche eccessivamente difforni da quelle tradizionali. La tipologia architettonica dovrà essere coerente con le caratteristiche costruttive locali.***



-Poiché l'impatto visivo aumenta con l'aumentare delle dimensioni e delle proporzioni volumetriche rispetto all'esistente, è opportuno uniformare la progettazione a criteri di contenimento delle volumetrie e alla mitigazione delle stesse ove ciò non sia possibile per specifiche esigenze tecnologiche della produzione agricola;

-Soluzioni formali e tipologiche innovative o alternative a quelle della tradizione storica possono ritenersi ammissibili qualora accompagnate da idoneo studio di inserimento nel contesto d'insieme e da elaborazioni progettuali utili a dimostrare la qualità architettonica della proposta.

-I nuovi edifici con destinazione residenziale dovranno avere caratteristiche planivolumetriche compatibili con le tipologie esistenti nell'insediamento rurale e con le specificità costruttive locali, anche se sono possibili interpretazioni in chiave moderna. Va evitato l'utilizzo di tipologie proprie degli ambienti urbani;

-La geometria e la pendenza delle coperture deve essere coerente con le preesistenze, evitando falde con pendenze diversificate o coperture con falde spezzate o con cornicioni aggettanti.

D - RICONOSCIBILITA' DEI CARATTERI ARCHITETTONICO-DECORATIVI

-...

E - RICONOSCIBILITA' DEI CARATTERI COSTRUTTIVI

Recupero dei fabbricati esistenti

-....

Nuova costruzione fabbricati produttivi

-**Nel caso di strutture in c.a. preferire l'impiego di tamponamenti di laterizio intonacato o a faccia vista.** Nel caso si utilizzino pannelli prefabbricati, si dovranno scegliere materiali già colorati o eseguire il tinteggio in opera;

-Per le coperture **escludere l'uso di manti in lamiera, fibrocemento, guaine bituminose, ecc.;**

-Per il tinteggio preferire le tinte calde e i colori naturali delle terre, che si armonizzino con le dominanti cromatiche dell'ambiente circostante;

-Differenziare il trattamento di facciata dell'edificio utilizzando tonalità di colore differenti per le partizioni strutturali e per i tamponamenti;

-Utilizzare colori neutri e smorzati per i volumi alti, come i silos, con l'intento di renderli poco evidenti;

-In prossimità di complessi di impianto storico, preferire l'utilizzo di materiali naturali come il laterizio o il legno al fine di una migliore integrazione con le preesistenze.

Nuova costruzione fabbricati residenziali

-....

F – PRESCRIZIONI AMBIENTALI E RIMANDO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Negli interventi di recupero e messa in sicurezza sismica, **di nuova costruzione**, di delocalizzazione dei volumi danneggiati dal sisma in territorio rurale, **va rispettata la legislazione vigente in materia di sicurezza sismica, idrogeologica, idraulica ed ambientale e vanno rispettate le prescrizioni della pianificazione sovraordinata vigente** con particolare riferimento alle disposizioni del PTCP immediatamente cogenti anche nei confronti degli strumenti di pianificazione comunale approvati prima dell'entrata in vigore del medesimo PTCP.

In particolare, per quanto attiene le norme di PdR, nella elaborazione dei progetti di intervento e nella loro valutazione ai fini del rilascio dei titoli abilitativi dovranno essere osservate le prescrizioni, le raccomandazioni ed i suggerimenti operativi contenuti:

- nel parere favorevole di AUSL prot. 70924 del 20/09/2014
- nel parere del Consorzio della Bonifica Burana prot. n. 03151 del 04/03/2014
- nel parere di ARPA prot. PGMO/2014/11923 del 22/09/2014 e successivo parere acquisito agli atti con prot. RER PG/2014/0490241 del 15/12/2014.

Detti pareri si intendono qui richiamati, che per le parti di interesse costituiscono integrazione sostanziale delle presenti norme.



Per tale motivo, la permanenza in via definitiva delle strutture agricole temporanee già esistenti, comporta necessariamente una variazione delle vigenti norme, sia delle N.T.A del Piano della Ricostruzione (Tav. P5) che delle N.T.A. P.R.G. (Vol. 5) per far sì che essi non vadano in contrasto con la vigente normativa.

Aspetti edilizi

Oltre alla conformità urbanistica, altro aspetto da considerare per la “conformazione” delle strutture temporanee è l’aspetto edilizio, sia per quanto concerne il titolo abilitativo necessario per la loro “legittimazione”, che per quanto riguarda la rispondenza alle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) di cui al D.M. 17 gennaio 2018, e successiva circolare attuativa, in merito al progetto strutturale.

Se oggi fosse presentato un progetto per la realizzazione di un hangar, trattandosi di nuova costruzione, come definito al punto g.5) dell’allegato 1 della LR 15/2013 ovvero *“installazione di **manufatti leggeri**, anche prefabbricati, e di strutture di **qualsiasi genere** che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come **depositi, magazzini e simili**, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;”* sarebbe richiesto, come titolo abilitativo, il permesso di costruire (PdC) ai sensi dell’art. 17 della L.R. 15/2013, e la presentazione deposito del progetto esecutivo delle strutture o dell’Autorizzazione Sismica del prima dell’inizio dei lavori come previsto dalla LR 19/2008.

Ma noi ci troviamo con strutture **già realizzate** (in assenza di PdC e deposito sismica) e il dubbio pertanto è se la loro “legittimazione” debba avvenire (previa conformità urbanistica) con una sanatoria edilizia (accertamento di conformità ai sensi della L.R. 23/2004) e conseguentemente con autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 11 comma 2 lett. b) della L.R. 29/2008 (per progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche) anziché con PdC “ordinario” ai sensi del DPR 380/2001 e della L.R. 15/2013.

In merito agli aspetti procedurali di cui sopra, in data 03/12/2018 con Prot. n. 45197, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord – UCMAN, ha inoltrato un **quesito al Servizio Giuridico del Territorio della Regione Emilia Romagna** al fine di chiarire con quale procedimento edilizio e sismico autorizzare in via definitiva le strutture temporanee esistenti.

Il Servizio Giuridico del territorio della Regione Emilia Romagna con risposta prot. UCMAN n. 8953 del 14/03/2019, pur riconoscendo che *“La legittimazione in via permanente di manufatti temporanei non è un procedimento previsto dalla LR 15 del 2013 che regola infatti l’attività edilizia ordinaria, mentre le opere in questione sono la conseguenza di eventi sismici eccezionali che hanno colpito la Regione e sono disciplinati da una normativa statale e regionale speciale [...] ha ritenuto che “il titolo edilizio occorrente sia il permesso di costruire, in quanto titolo richiesto dal DPR 380/2001 e dalla legge regionale 15/2013 per le opere di nuova costruzione” e non la sanatoria edilizia* ai sensi della L.R. 23/2004.

Altresì, ribadisce che “il rilascio del titolo abilitativo resta subordinato alla conformità alla disciplina dell’attività edilizia costituita dalla normativa di cui all’art. 9, comma 3, della L.R. 15/2013, tra cui la conformità alla normativa tecnica per le costruzioni (NCT 2018), secondo le modalità previste dalla legge.

In particolare, fatto salvo il caso in cui i manufatti si configurino come interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, rientrando negli elenchi approvati con la DGR 2272 del 2016, si dovrà procedere con la presentazione dell’istanza di autorizzazione o il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, secondo quanto disposto dall’art. 11 della LR 19 del 2008. Inoltre, ricadendo, secondo quanto precedentemente espresso, nella tipologia di “nuove costruzioni” le suddette strutture dovranno essere sottoposte a collaudo statico.”

TRASFORMAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE

Visto quanto detto sopra, nel caso in cui per una struttura temporanea, installata con le modalità previste dai Programmi Operativi Misura 126 o anche solo per sopperire necessità derivanti dal sisma del maggio 2012, si ipotizzi un suo mantenimento in via definitiva, occorrerà pertanto:



ALLEGATO A

1. presentare un titolo edilizio “ordinario” (PdC ai sensi della LR 15/2013) in conformità alle norme vigenti;
2. depositare il progetto esecutivo strutture (art. 11 LR 19/2008) o richiedere l’autorizzazione sismica (se prevista)

A tale proposito si evidenzia da subito che la maggior parte delle strutture temporanee installate post sisma sono in territorio rurale, pertanto oltre alle norme previste dalla zona omogenea specifica in cui ricade l’hangar, l’intervento dovrà essere conforme anche alle norme generali di tutela degli elementi paesaggistici (art. 21 delle NTA – Vol. 5) nonché delle “disposizioni specifiche per la tutela del verde e per la ricostruzione del paesaggio in territorio rurale” di cui all’art. 12 della Disciplina Particolareggiata del Piano della Ricostruzione (NTA D.P. -TAV. P5).

Come potrà evincersi dalla suddetta normativa, difficilmente le strutture temporanee (per lo più hangar/prefabbricati) risulteranno coerenti con la vigente pianificazione. Si rende pertanto necessario procedere alla variante normativa al vigente strumento urbanistico, attuata tramite la stesura di una norma “ad hoc” che consenta la trasformazione in via definitiva delle strutture temporanee solo se correlate all’evento sismico 2012.

CONCLUSIONI - PROPOSTA DI VARIANTE SPECIFICA NORMATIVA

Si propone quindi, al fine di consentire il mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie già realizzate con la misura 126, l’inserimento di un nuovo articolo all’interno delle NTA (Tav. P5) del Piano della Ricostruzione – con richiamo del nuovo articolo del PDR anche all’interno delle NTA del PRG (Vol. 5), che ne definisce le procedure di stabilizzazione nonché i criteri per il corretto inserimento.

MODIFICA ALLE NTA DEL PDR (TAV. P5)

(inserimento nuovo art. 12.1)

ART. 12.1 - CRITERI PER IL MANTENIMENTO IN VIA DEFINITIVA DELLE STRUTTURE PROVVISORIE ESISTENTI REALIZZATE IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 126 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DAL SISMA 2012 DI CUI AL PSR 2007-2013

1. Solo per le strutture temporanee già esistenti realizzate in applicazione della misura 126 – (Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 2012, di cui al PSR 2007-2013) con comunicazione presentata alla data di adozione della presente variante, non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 12 ed è consentito, ai sensi dell’art. 4 comma 14 della LR 16/2012, il loro mantenimento in via definitiva sul territorio comunale, e comunque al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d’acqua, alle seguenti condizioni:
 - a. sia presentato idoneo titolo abilitativo (PDC per nuove costruzioni) in conformità alla disciplina dell’attività edilizia costituita dalla normativa di cui all’art. 9, comma 3, della LR 15/2013 tra cui la normativa tecnica per le costruzioni (NTC 2018), da presentarsi entro il termine previsto per la rimozione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 21/01/2020;
 - b. le aziende agricole dovranno possedere le superfici minime aziendali previste dalle vigenti NTA del PRG per gli interventi edificatori;
 - c. sia dimostrato, tramite la presentazione di una relazione a firma di tecnico abilitato competente in materia, che il mantenimento della superficie della struttura temporanea è funzionale all’attività produttiva agricola anche a seguito del ripristino dell’agibilità dell’edificio originario lesionato dal sisma a cui è correlata la struttura temporanea oggetto di richiesta di mantenimento in via definitiva.



MODIFICHE DELLE NTA DEL PRG (VOL. 5)

(inserimento nuovo comma 5 dell'art. 16.C)

ART. 16.C - INTERVENTI CONSENTITI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE (modificato)

[omissis]

5) Il mantenimento in via definitiva delle strutture provvisorie esistenti realizzate in applicazione della misura 126 – ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 20123 di cui al PSR 2007-2013, secondo i criteri stabiliti dall'art. 12.1 delle NTA del Piano della Ricostruzione.

(inserimento nuovo comma 4 dell'art. 21)

ART. 21 - TUTELA DEGLI ELEMENTI PAESAGGISTICI E STORICO – TESTIMONIALI (modificato con inserimento nuovo comma 4 evidenziato in rosso)

[omissis]

4) Solo per le strutture provvisorie esistenti già realizzate in applicazione della misura 126– Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal sisma 20123 di cui al PSR 2007-2013 – non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi ed è consentito il loro mantenimento in via definitiva secondo i criteri stabiliti dall'art. 12.1 delle NTA del Piano della Ricostruzione.

Distintamente

**Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata
arch. QUERZOLI MARTINA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa*

